

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 212

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 agosto 2023

INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE COME
TERRA DEL BENESSERE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA

Art. 1*(Principi generali e finalità)*

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto, della vigente normativa comunitaria e statale, nonché in conformità alla strategia europea “From farm to fork”, il piano d’azione europeo “One health” e il Piano Nazionale della Prevenzione, valorizza le Marche come terra del benessere e della qualità della vita attraverso iniziative volte a:

- a) accelerare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente e della biodiversità;
- b) individuare modelli produttivi innovativi e sostenibili a partire dal settore primario;
- c) facilitare un cambiamento consapevole degli stili di vita;
- d) rafforzare le interazioni positive tra persone e territorio, valorizzando in particolare le potenzialità dell’ambiente montano, forestale, rurale e costiero;
- e) valorizzare le iniziative aziendali finalizzate al benessere dei lavoratori e dei loro familiari;
- f) promuovere opportunità formative di apprendimento continuo per tutti per un miglioramento del benessere individuale.

2. La legge promuove e tutela uno stile di vita sano, consapevole ed equilibrato, considerato sotto il profilo alimentare, ambientale, psicofisico, culturale e sociale.

Art. 2*(Linee strategiche)*

1. Le finalità indicate vengono realizzate attraverso un approccio integrato e interdisciplinare, che coinvolge ambiti trasversali tra i quali alimentazione, filiere agroalimentari, qualità e sicurezza dei prodotti agricoli, salute e welfare, industria e artigianato, ambiente e territorio, turismo, cultura, sport e tempo libero, istruzione e formazione.

2. La Regione si ispira al principio della partecipazione delle persone e del protagonismo attivo di altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale e coinvolge, con le modalità indicate nell’articolo 3, i soggetti che, per ambito di attività possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui a questa legge.

3. Gli strumenti di programmazione regionale relativi ai singoli ambiti settoriali devono in ogni caso prevedere l’attuazione delle strategie finalizzate alla valorizzazione del benessere e della qualità della vita, in attuazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1.

Art. 3

(Istituzione della Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita)

1. La Regione istituisce la Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita, di seguito "Rete regionale".

2. Alla Rete regionale partecipano enti pubblici, agenzie regionali, università ed enti ricerca, istituti scolastici, associazioni di rappresentanza delle categorie produttive e organizzazioni sindacali, enti di formazione, ordini professionali e ogni altra associazione che svolga la sua attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di funzionamento della Rete regionale e ne definisce i criteri per la partecipazione, senza oneri a carico del bilancio regionale.

4. I soggetti che aderiscono alla Rete regionale promuovono e stipulano accordi, allo scopo di definire obiettivi e iniziative comuni tra i soggetti partecipanti, nonché le modalità per la condivisione di competenze e professionalità.

5. La Regione realizza un logo identificativo per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita che può essere dato in concessione ai soggetti che partecipano alla Rete regionale, secondo un regolamento approvato dalla Giunta che ne disciplina l'utilizzo.

Art. 4

(Istituzione del Tavolo multisetoriale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita)

1. La Regione istituisce il Tavolo multisetoriale di coordinamento delle politiche per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita di seguito chiamato Tavolo multisetoriale.

2. Al Tavolo multisetoriale sono assegnati i seguenti compiti:

- a) predisporre linee guida per promuovere le Marche come terra del benessere e della qualità della vita;
- b) assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche previste dai singoli strumenti di programmazione;
- c) esprimere un parere sul programma elaborato dalla Giunta ai sensi del successivo articolo;
- d) individuare una metodologia di valutazione degli stili di vita e delle abitudini anche dotandosi di un sistema di monitoraggio, integrato con i Sistemi di Sorveglianza, che coinvolga i soggetti del sistema anche in forma partecipata.

3. Il Tavolo è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dall'assessore competente in materia di agricoltura e alimentazione o suo delegato che lo presiede;
- b) dal dirigente della struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura e alimentazione o suo delegato;
- c) da uno o più rappresentanti delle Strutture in cui è organizzata la Giunta regionale interessate ai temi di questa legge;
- d) da uno o più rappresentanti di ciascuna delle agenzie regionali che svolgono attività connesse agli obiettivi di questa legge.

4. Con successivo atto del dirigente della struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura e alimentazione, verranno definite le modalità organizzative del Tavolo.

5. La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

Art. 5

(Programma triennale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita)

1. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di questa legge, con l'obiettivo di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, adotta il Programma regionale triennale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita, di seguito denominato "Programma triennale", sentito il Tavolo multisettoriale di cui all'articolo 4, e attraverso il coinvolgimento dei soggetti partecipanti alla Rete regionale di cui all'articolo 3.

2. Il Programma triennale viene approvato, in sede di prima applicazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge. Lo stesso viene aggiornato annualmente, con proiezione triennale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio di previsione.

3. Il Programma triennale definisce le politiche regionali in tema di stile di vita sano, consapevole ed equilibrato, considerato dal punto di vista alimentare, ambientale, psicofisico, culturale e sociale, per la realizzazione in particolare di:

- a) iniziative di comunicazione e formazione idonee all'acquisizione di sane abitudini di vita e al conseguimento delle finalità di questa legge, attraverso la realizzazione di specifici format di sensibilizzazione, informazione, educazione e formazione;

- b) studi e ricerche negli ambiti attinenti alle materie trattate da questa legge realizzate in collaborazione con il sistema universitario;
- c) adozione di sistemi di monitoraggio e autovalutazione degli stili di vita, coerenti con le metodologie proposte dal Tavolo multisettoriale;
- d) accordi stipulati tra soggetti istituzionali o tra gli stessi e altri soggetti, finalizzati a ottenere un impegno reciproco in ordine agli obiettivi di questa legge, attraverso la condivisione di competenze, professionalità, capacità o risorse;
- e) ogni altra attività di propria competenza utile a garantire servizi migliori e più efficienti atti a soddisfare i bisogni e le esigenze di ogni categoria sociale, avendo sempre come riferimento la necessità di dare risposta alle necessità di ciascuno per massimizzare il benessere collettivo.

4. Nelle more dell'istituzione del Tavolo multisettoriale la Regione attiverà azioni di informazione e sensibilizzazione sul territorio regionale.

5. Per le finalità di questa legge e nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 (Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"), l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e per la pesca Marche Agricoltura Pesca in collaborazione con la Regione e con i soggetti della Rete regionale di cui al comma 2 dell'articolo 3, promuove lo sviluppo delle filiere agricole e alimentari nell'individuazione di modelli produttivi innovativi e sostenibili al fine di accelerare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente e della biodiversità.

Art. 6

(Giornate del benessere e della qualità della vita)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove le giornate del benessere e della qualità della vita nelle Marche, per favorire la sensibilizzazione e la consapevolezza sull'acquisizione di sani stili di vita.

2. Le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla Giunta o mediante il coinvolgimento della Rete regionale di cui all'articolo 3.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio-Assemblea legislativa regionale sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa ottenuti: a tal fine, con cadenza biennale, trasmette al Consiglio-

Assemblea legislativa una relazione sulle attività svolte in attuazione di questa legge.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 5 dell'articolo 3, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 e all'articolo 6 è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. La copertura delle spese autorizzate al comma 1 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025 che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione nella tabella E della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)).

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con le leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. Per effetto del comma 2 le autorizzazioni di spesa per gli anni 2024 e 2025 nella Missione 16, Programma 1, della Tabella E della l.r. 31/2022 per il "Fondo per la realizzazione di interventi finalizzati all'alimentazione, benessere e qualità della vita" e per il "Fondo per la divulgazione e animazione sul territorio delle sane abitudini alimentari" sono azzerate.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.